

L'OSSERVATORE ROMANO - Telefono: CENTRALE VATICANA 6992
NUMERI INTERNI direzione e redazione: 3404 - servizio fotografico: 3407
uffici in lingua estera: 4581 - L'Osservatore della Domenica: 3407
abbonamenti: 3494-4754-4852-5315 - tipografia: 3384 - direzione tecnica:
3181 - amministrazione: 3349-3287 - diffusione: 3521 - TELEX 2021 ORSOV VA

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO
UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO 1/70)
CONTO CORRENTE POSTALE N. 649004

PUBBLICITÀ: Società S. Paolo gruppo periodici s.r.l. - PUBLIPEI: Via Giotto, 36 20145 Milano - Tel. 02/4697051 Via della Conciliazione 22, Roma - Tel. 06/547241 Comm. L. 36.000 - occas. L. 48.000 - finanzia. legale - sortizione - concorsi L. 102.000 per mod. (m/m 42x43) - redaz. L. 1.350 a m m neolri L. 1.500 a parola
Anno CXXII - N. 277 (37.163) CITTÀ DEL VATICANO Domenica 28 Novembre 1982

IL SANTO PADRE AI PARTECIPANTI AD UN SIMPOSIO SULLA PASTORALE FAMILIARE IN EUROPA

SACRA CONGREGAZIONE PRO EPISCOPIS


Creare una cultura matrimoniale e familiare

Questa cultura — ha detto il Papa — deve realizzare nell'Europa d'oggi l'identità umana e cristiana del matrimonio e della famiglia. E' un dovere che fa parte della missione evangelizzatrice della Chiesa, la quale, inoltre, deve sforzarsi di restaurare l'unità tra la fede cristiana e la cultura in Europa circa la famiglia. La grande importanza della famiglia nel rinnovamento spirituale del continente

Vescovi, sacerdoti, religiosi e coppie di sposi inviati dalle Conferenze Episcopali di 19 Paesi europei si sono riuniti nei giorni scorsi, nei pressi di Roma, per un incontro di riflessione sull'Esortazione Apostolica «Familiaris Consortio» ad un anno dalla sua pubblicazione, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. La riunione, iniziata lunedì scorso, si è conclusa nella tarda mattinata di ieri, venerdì 26 novembre, nella Sala del Concistoro dove gli 80 partecipanti al simposio sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre.

All'incontro con il Papa, il Pontificio Consiglio per la Famiglia era rappresentato dal Presidente, Card. James Robert Knox; dal Vescovo Kazimierz Majdanski, Membro del Comitato di Presidenza; dal Vescovo Francisco José Cox Huneus, Segretario; e da alcuni membri e ufficiali. Tra i numerosi Presuli presenti, era anche l'Arcivescovo Jozef Tomko, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che ha tenuto una delle relazioni fondamentali. Presente infine Mons. Carlo Caffarra, Preside dell'Istituto «Giovanni Paolo II» di studi su matrimonio e famiglia.

Dopo aver ascoltato un breve indirizzo d'omaggio rivolto dal Card. Knox, che ha illustrato gli scopi della riunione europea, Giovanni Paolo II ha pronunciato il seguente discorso.



Monsieur le Cardinal, Chers Frères et Soeurs,

Laissez-moi tout d'abord vous dire combien je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes venus de plusieurs pays d'Europe, et qui portez avec moi ce souci qui me tient tant à coeur touchant l'avenir de la famille sur notre continent.

1. L'objet de vos réflexions

en ces journées d'études consacrées à la pastorale du mariage et de la famille en Europe et préparées conjointement par le Conseil pontifical pour la Famille et l'Institut d'Etudes sur le mariage et la famille, est de grande importance. Un an après sa publication, vous avez voulu examiner l'exhortation apostolique Familiaris consortio afin d'en

souligner les points les plus saillants, évaluer l'accueil que lui ont réservé vos communautés, en vue de contribuer à la rénovation spirituelle de l'Europe. Cette exhortation fondamentale selon lesquelles l'Eglise devra, en cette fin

(continua in seconda pagina)

Declaratio

Praelaturae personales, quas ad «peculiaris opera pastoralia» pertinet Concilium Vaticanum II voluit, (Deer. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) quaeque demum iuridicam obtinuerunt ordinationem in legibus pontificis ad exsequenda eisdem Concilii Decreta laici (cf. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, Pars I, n. 4), alium constituent signum ac testimonium sollicitudinis illius curae quae peculiaribus nostri temporis necessitatibus in re pastoralis atque in suo evangelizationis munere exercendo Ecclesia respondet. Quamobrem pontificia decisio qua «Opus Dei» in Praelaturam personalem, sub nomine «Sanctae Crucis et Operis Dei», erectum est, apostolicae operositatis Ecclesiae efficacitatem directe et imprimis respicit, quae ratione ad effectum re et opere adducitur notum instrumentum pastorale, haec tunc in iure quidem desideratum ac praevium, idque fit per institutionem quae probatas exhibet cautiones quoad doctrinam, disciplinam et apostolicum vigorem.

Simul vero, huiusmodi decisio «Opus Dei» confert ecclesiale ordinationem suo ipsius charismati fundationali atque germanae naturae sociali plene accommodatam, ita ut, dum problema eius institutionalis apte solvit, harmonice insertionem huius institutionis in actionem pastorem organicae Ecclesiae universalis et Ecclesiarum localium apprime compleat efficaciusque eius servitium reddat.

Ut clare patet ex normis Sanctae Sedis istiusmodi Praelaturae structurae atque apostolicam operositatem regentibus — congrua quidem servata observantia legitimo Episcoporum dioecesanorum iuri debita —, notae praecipuae quibus constituta Praelatura insinuat haec sunt:

I. Quod ad eius structuram attinet
a) Praelatura «Opus Dei» ambitu internationali est habenda; Praelatus, qui est eius Ordinarius proprius, sedem centralem cum suis Consiliis Romae habet;
b) Praelaturae clerici, eidem incardinatus, ex laicis provenit ipsi incorporatis nullus promde candidatus ad sacerdotium, diaconus vel presbyter Ecclesiae localibus subtrahitur;
c) Illi laici — cum viri tum mulieres, sive coelibes sive matrimonii iuncti, ex quibuslibet professione vel conditione sociali — qui servitio finis apostolice Praelaturae proprii sese dedicant, graves et qualificatas obligationes ad hoc assumunt, id efficiunt non vi votorum, sed vinculi contractualis iure definiti.

II. Praelatura «Opus Dei» est structura iurisdictionalis saecularis, et ideo
a) clerici eidem incardinati quoad omnes effectus pertinent ad clerum saecularium, iuxta praescripta iuris generalis atque iuris Praelaturae proprii; arctas igitur relationes fovit unitatis cum sacerdotibus saecularibus Ecclesiarum localium et, quod ad constitutionem attinet Consiliorum presbyteralium, voce activa et passiva gaudet;
b) laici Praelaturae incorporati non mutant suam conditionem personalem, sive theologiam sive canonicam, communium fidelium laicorum, et qua tales in omnibus se gerunt ac, reapse, in exercitio sui apostolatus;
c) spiritus ad finis «Operis Dei» in lucem profertur vim sanctitatem ordinarii laboris professionalis propriam, magis esse in eo absolvens labore sanctificandi: immo ipsum laborem sanctificandi eumque convertendi in apostolatus instrumentum; eorum ergo qui ad Praelaturam pertinent opera et apostolatus praecipue exercentur in locis, adiunctis atque structuris saecularis societatis propriis, attentis normis generalibus quae pro apostolatu laicorum duntaxat sive a Sancta Sede sive ab Episcopis dioecesanis;
d) quod ad optines spectat in re professionalis sive politicae, etc., laici fideles ad Praelaturam pertinentes, intra limites videlicet catholicae fidei et christianorum morum atque Ecclesiae disciplinae.

eadem gaudent libertate qua ceteri fructuarii catholici, quorum sunt concives: Praelatura igitur suorum membrorum labores professionali, sociales, politici, oeconomicos, etc. suos omnino non facit

III. Relate ad Praelati potestatem
a) ipsa est potestas ordinaria regimini seu iurisdictionis, ad id circumscripta quod finem respicit Praelaturae proprium, et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae, in ordinaria cura pastoralis fidelium, Episcopis competit;
b) praeter regimen proprii clerici, generaliter secum fert dictionem tum institutionis doctrinalis tum peculiaris curae spiritualis et apostolicae quas laici «Opus Dei» incorporati recipiunt, quo impensius ad Ecclesiae servitium sese dedant, et simul cum iure incardinandi proprios candidatos ad sacerdotium. Praelatus obligacionem tenetur curandi peculiarium eorum institutionem in Centris Praelaturae, iuxta normas a competentis Sacra Congregatione latas, necnon vitam spiritualem ac permanentem institutionem eorum sacerdotum quos ipse ad sacros Ordines promovet, ac praeterea eorum congruam sustentationem atque convenientem assistentiam ob infirmam valetudinem, senectutem, etc.;
d) laici iurisdictioni Praelati obnoxii sunt usque pertinent ad adimpletionem peculiarium obliga-

tionum, vitam spiritualem, doctrinalem institutionem atque apostolatum exercitium respicientium, quas ipsi libere sibi sumpserunt vinculo deditum ad finem Praelaturae proprium

IV. Quoad dispositiones ecclesiasticas territoriales atque legitima Ordinarii locorum iura:
a) qui ad Praelaturam pertinent, iuxta iuris praescripta, normis territorialibus tenentur quae tum dispositiones generales respiciunt indolis doctrinalis, liturgicae ac pastoralis tum leges ordium publico consulentes; sacerdotes praeterea generaliter clerici disciplinam servare debent;
b) Praelaturae sacerdotes facultates ministeriales petere debent, a competentis auctoritate territoriali concedendas, ut suum ministerium erga personas ad «Opus Dei» non pertinentes exercere possint;
c) laici Praelaturae «Opus Dei» incorporati fideles esse pergunt eorum dioecesim in quibus domicilium vel quasi-domicilium habent, et subsumt iuris iurisdictioni Episcoporum dioecesanam in us omnibus quae iure statuuntur quoad communes fideles.

V. Quod ad pastorem praeterea attinet coordinationem cum loco Ordinarii atque ad proficuum insertionem Praelaturae «Operis Dei»

(continua in terza pagina)

NOSTRE INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto in udienza nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 novembre, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jean Jérôme Hamer, Arcivescovo titolare di Lorium, Segretario della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza, le Loro Eminenze Reverendissime i Signori Cardinali:

- Paul Emile Léger, Arcivescovo di Montréal;
- Laurean Rugambwa, Arcivescovo di Dar-es-Salaam;
- Juan Lañzáuri Ricketts, Arcivescovo di Lima;
- Thomas B. Cooray, Arcivescovo di Colombo;
- Mario Casariego, Arcivescovo di Guatemala;
- Joseph Malula, Arcivescovo di Kinshasa;
- Joseph Cordeiro, Arcivescovo di Karachi;
- Hyacinthe Thiandoum, Arcivescovo di Dakar;
- Dominic Ignatius Ekpendem, Vescovo di Ikot Ekpene;
- Gabriel-Marie Garrone, Presidente del Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglio per la Cultura, con Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio De Araujo Sales, Membro del Comitato di Presidenza, le Loro Eccellenze Reverendissime i Monsignori Paul Poupard, Arcivescovo titolare di Usula, Membro del Comitato di Presidenza e Presi-

dente del Comitato Esecutivo, Antonio M. Javierre Ortas, Arcivescovo titolare di Meta, Consigliere del Comitato Esecutivo, e il Reverendo Padre Hervé Carrier, S.I., Segretario del Comitato Esecutivo;

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Edward Rapallo, Vescovo di Gibraltar, in visita «ad limina Apostolorum».

Il Santo Padre ha eretto la Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei in Praelatura personale, a norma del Motu proprio «Ecclesiae Sanctae», I, n. 4 e della Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», n. 49, § 1.

Sua Santità ha nominato Prelato della Praelatura personale della Santa Croce e Opus Dei il Rev. Don Monsignore Alvaro del Portillo, finora Presidente Generale dell'Opus Dei.

Il Santo Padre ha accolto le dimissioni dall'ufficio di Esarca Apostolico per i fedeli ucraini di Francia presentate da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vladimir Malanczuk, in conformità alle disposizioni del Decreto «Christus Dominus».

Provista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato Esarca Apostolico per i fedeli ucraini in Francia il Rev. P. Michel Hrynchshyn, C.S.S.R., parroco della chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Saskatoon, promovendolo alla Sede titolare vescovile di Zigris.

IL PAPA' A DOCENTI, ALUNNI E GENITORI DI DUE ISTITUTI SCOLASTICI RETTI DA RELIGIOSE

Consapevolezza della specificità della scuola cattolica

La scuola cattolica deve distinguersi per una maggiore serietà didattica e anche per una specifica configurazione d'insieme che pone sia le materie d'insegnamento sia le persone degli alunni nel più vasto quadro del progetto divino sull'uomo, realizzato e proposto da Gesù Cristo

Nell'Aula Paolo VI, Giovanni Paolo II ha ricevuto in udienza nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 novembre, le comunità scolastiche degli istituti romani delle Suore di Nevers e «Maria Adelaide». Con l'odierno incontro con il Santo Padre docenti, alunni e genitori hanno inteso celebrare importanti ricorrenze per i due istituti. Il primo festeggia, infatti, il terzo centenario di fondazione della Congregazione religiosa da cui è retto, quella delle Suore della Carità e dell'Istruzione Cristiana di Nevers presenti con questa scuola a Roma dal 1906; il secondo, invece, retto dalla Società delle Figlie del Cuore di Maria, celebra il centenario della sua fondazione.

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Con questo semplice ma cordialissimo saluto mi rivolgo a tutti voi, qui presenti in numero tanto cospicuo, che formate al tempo stesso un gruppo diversificato e pur omogeneo. Voi siete un gruppo diversificato, poiché composto dalle Religiose di due diverse Famiglie, le Suore di Nevers e quelle dell'Istituto «Maria Adelaide», poi dagli studenti che hanno la fortuna di usufruire di ambedue le Scuole da esse dirette, ed inoltre dai loro familiari, dai loro Insegnanti, nonché da ex-Alunni. Ma formate pure un'unità omogenea, poiché tutti voi gravitate in una misura, attorno al complesso e affascinante mondo della Scuola, coi suoi problemi e le sue promesse, il quale vi accom-

muna nelle stesse responsabilità e negli stessi impegni. A tutti voi, perciò, ripeto il mio affettuoso saluto, mentre apertamente vi manifesto la mia gioia nell'accogliervi in questa casa e nell'indirizzarvi la mia parola.
2. Vorrei, innanzitutto, rivolgervi alle benemerite Religiose dei due Istituti. So che le «Suore della Carità e dell'Istruzione Cristiana di Nevers», il cui Istituto è presente a Roma già dal 1906, celebrano il terzo centenario della loro fondazione, e la circostanza offre al nostro incontro un particolare motivo di esultanza. Anche la Società delle Figlie del Cuore di Maria, che dirige l'Istituto «Maria Adelaide» operante in questa Città fin dal 1882, è vicina alla celebrazione del secondo centenario della

sua fondazione, e anche di questo godo insieme a voi. Soprattutto ringrazio con voi il Signore, che ha suscitato alla Chiesa due importanti famiglie religiose, le quali si prendono cura della formazione umana dei giovani nella sua integralità, con abnegazione e con competenza, come dimostra la stessa folla popolazione scolastica, che ha fiducia nelle prestazioni e nelle garanzie di serietà da voi offerte.
Inoltre vi assicuro il mio particolare ricordo al Signore, affinché come egli vi ha assistito fin d'ora con munifica provvidenza, così continui per l'avvenire ad elargirvi incessantemente la sua grazia. Anche la stessa Diocesi di Roma deve

(continua in seconda pagina)

La II riunione plenaria del Collegio Cardinalizio

(23-26 novembre 1982)

E' terminata, nella tarda mattinata di oggi, la riunione plenaria del Collegio Cardinalizio che il Santo Padre, tenuto conto anche della esperienza e dell'utilità della Plenaria precedente, svoltasi nel novembre 1979, ha voluto convocare per averne il consiglio su alcuni argomenti di attualità, concernenti l'attività della Chiesa.
Come è noto, il Collegio Cardinalizio è il Senato del Papa, con il compito di consigliarlo ed assisterlo nella sua missione (canone 230 C.C.C.).
I lavori, aperti martedì 23 corrente dal Discorso del Santo Padre,

hanno avuto come oggetto i seguenti argomenti:
1) Riforma della Curia, con la progettata revisione della Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», 15 agosto 1967.
2) Stato attuale della revisione del Codice del Diritto Canonico.
3) Questioni relative al bilancio economico della Santa Sede.
4) Rapporti tra IOR e Gruppo Banco Ambrosiano.
Oltre a questi, principali argomenti, ai Membri del Sacro Colle-

gio sono state date comunicazioni riguardanti:
a) attività presente e futura del Pontificio Consiglio per la Cultura;
b) programma di lavoro del Pontificio Consiglio per la Famiglia;
c) attività e programma della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino.
1) Per quanto riguarda la riforma della Curia, la relazione dell'Eminentissimo Segretario di Stato, Card. Agostino Casaroli, è stata oggetto di esame e di approfondimento in aula ed in sede di gruppi lun-

guistici italiani, francesi, inglesi, tedesco e spagnolo-portoghese. Proposte concrete sono state presentate per l'aggiornamento della «Regimini Ecclesiae Universae». In particolare, si è auspicato:
— una più appropriata definizione teologica della funzione della Curia al servizio del Papa per il bene della Chiesa universale;
— una maggiore ispirazione pastorale;
— una più accurata organizzazione dei vari Organismi della San-

(continua in seconda pagina)

Un bene per tutta la Chiesa

Sollecitudine per tutta la Chiesa, sotto questa prospettiva, che debba avvenire secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni — il che accenna alla possibile varietà di fini e di strutture —, e rispettando sempre i diritti degli Ordinari del luogo, come si prescrive anche nel caso dei Vicariati castrensi e degli Ordini religiosi, che rappresentano parimenti — pur trattandosi di istituzioni diverse — varie forme di giurisdizione personale inserite in modo armonico nelle giurisdizioni territoriali.
Principi, tutti questi, che il Papa Paolo VI, nell'interpretare autenticamente e nell'applicare il predetto dettato conciliare, raccolse più tardi e sviluppò nelle norme più particolareggiate circa le Praelature personali «ad peculiaris opera pas-

due precisazioni; esse sono: che l'erezione di tali Praelature personali debba avvenire secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni — il che accenna alla possibile varietà di fini e di strutture —, e rispettando sempre i diritti degli Ordinari del luogo, come si prescrive anche nel caso dei Vicariati castrensi e degli Ordini religiosi, che rappresentano parimenti — pur trattandosi di istituzioni diverse — varie forme di giurisdizione personale inserite in modo armonico nelle giurisdizioni territoriali.
Principi, tutti questi, che il Papa Paolo VI, nell'interpretare autenticamente e nell'applicare il predetto dettato conciliare, raccolse più tardi e sviluppò nelle norme più particolareggiate circa le Praelature personali «ad peculiaris opera pas-

toralia del missionario perficenda», che si contengono nella Parte I, Art. 4 del Motu proprio Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966.
Bastano queste brevi considerazioni per capire la finalità della «Declaratio» della Sacra Congregazione per i Vescovi. In essa vengono oggi illustrati con un riassunto delle «principali note caratteristiche» (come viene precisato nel preambolo) il significato e la portata giuridica e pastorale dell'erezione dell'Opus Dei in Praelatura personale. E ciò spiega anche il perché del lungo ster di studio e di consultazioni che ha preceduto questa decisione del Santo Padre, il quale disse già il 17 ottobre 1978, nel

SEBASTIANO BAGGIO (continua in terza pagina)

Declaratio

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

Dichiarazione

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale

(continuazione dalla prima pagina)

Dei in Ecclesiis localibus, haec statuuntur:

a) ad unumquodque Praelaturae Centrum erigendum, praevia semper requiritur venia sui cuiusque Episcopi diocesis, cuius est praeterea ad normam iuris visitare huiusmodi Centra, de quorum actu et statu regulariter certior fit;

b) relate ad parochias vel tempora, sive rectoralia sive non, aliaque officia ecclesiastica quae ipsi Praelaturae vel sacerdotibus eidem incardinatis a loci Ordinario conceduntur sint, fiet singulis in casibus conventio inter loci Ordinarium et Praelatum « Opus Dei » eiusque Vicarios;

c) omnibus in nationibus Praelaturae debitas rationes servabit cum Praeside et organis Confessionis episcopalis, necnon frequenter cum Episcopis eorum diocesium in quibus ipsa operatur.

VI. Cum Praelaturae inaequabiliter iungitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, ad quam licet sacerdotes et clero diocesano pertineant, qui sanctitatem in exercitio sui ministerii consequi desiderant iuxta spiritum et praxim asceticam « Opus Dei ». Vi tamen huius adscriptio ipsi non efficitur membrum cleri Praelaturae, sed quoad omnes effectus sui regimine manent proprii Ordinarii, quem, si ad desiderat, de praedicta adscriptio certiorum reddent.

VII. Praelatura dependet a Sacra Congregatione pro Episcopis (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1), et haud secus atque aliae institutiones autonomae, capacitate gaudet ut, attenta materia de qua singulis in casibus agatur, quaestiones tractet cum competentibus Sanctae Sedis Dicasteriis.

VIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

IX. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

X. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XI. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XIV. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XV. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XVI. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XVII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XVIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

XIX. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

Le Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II per l'attuazione di peculiari iniziative pastorali (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e regolate poi giuridicamente nella legislazione pontificia di applicazione dei Decreti conciliari (cfr. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, Parte I, n. 4), rappresentano un'ulteriore prova della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, è stato eretto in Prelatura personale mira direttamente alla promozione dell'attività apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora solo strumento auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico.

Al tempo stesso, tale provvedimento assicura all'Opus Dei un ordinamento ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale ed alla sua realtà sociale e mentre risolve il problema istituzionale perfezionando l'armonico inserimento dell'istituzione nella pastorale organica della Chiesa universale e delle Chiese locali e ne rende più efficace il servizio.

Come risulta dalle norme con cui la Santa Sede regola le strutture della Prelatura e la sua attività nel dovuto rispetto dei legittimi diritti dei Vescovi diocesani, le principali note caratteristiche della Prelatura che viene eretta sono le seguenti:

- I. Per quanto concerne la sua organizzazione:
a) la Prelatura Opus Dei è di ambito internazionale; il Prelato, Ordinario proprio, e i suoi cooperatori hanno la sede centrale a Roma;
b) il clero della Prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi laici in essa incorporati, nessun candidato al sacerdozio, diacono o presbitero viene quindi sottoposto alle Chiese locali;
c) i laici - uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e condizioni sociali - che si dedicano all'adempimento del fine apostolico proprio della Prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un pre-

ciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi:

a) i chierici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva;

b) i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro apostolato;

c) lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificatorio del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle norme generali che vengono date per l'apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani;

d) per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici, non eccettuati; quindi, la Prelatura non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc. di nessuno dei propri membri.

III. Quanto alla potestà del Prelato:

a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani nell'ordinario cura pastorale dei fedeli;

b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che ri-

cevano i laici incorporati nell'Opus Dei, in vista di una maggiore dedizione al servizio della Chiesa;

c) insieme al diritto di incardinare i propri candidati al sacerdozio, il Prelato ha l'onere di curare la loro specifica formazione nei propri Centri, conforme alle direttive della Congregazione competente, nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei sacerdoti da lui promossi ai sacri Ordini, così come il loro dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia, vecchiaia, ecc.;

d) i laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apologetici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura.

IV. In riferimento alle disposizioni ecclesiastiche territoriali ed ai legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi:

a) gli appartenenti alla Prelatura sono sottoposti, secondo le prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che le leggi d'ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la disciplina generale del clero;

b) i sacerdoti della Prelatura debbono ottenere le facoltà ministeriali dalla competente autorità territoriale, per l'esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all'Opus Dei;

c) i laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari del luogo e il proprio inserimento nella Prelatura Opus Dei delle Chiese locali, è stabilito che:

a) per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam iuris detto Centro, sulle cui attività viene regolarmente informato;

b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese monache agli altri uffici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si stipulerà tra questo ed il Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari;

c) in tutte le Nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente.

VI. Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa associazione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro iscrizione qualora questi lo desiderino.

VII. La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1), e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo per la divina Provvidenza P. II, nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa Dichiarazione circa l'erezione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

Roma, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO Card. BAGGIO Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES Arcivescovo tit. di Ferdi maggiore Segretario

Un bene per tutta la Chiesa

(continuazione dalla prima pagina)

la prima allocuzione del Suo pontificato: « Vogliamo richiamare l'attenzione sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e accettiamo il dovere ineludibile di metterlo accuratamente in pratica ». Per questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che trasforma in realtà concreta una nuova feconda e promettente virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi (competente per l'erezione delle Prelature personali a norma della Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) di esaminare la possibilità e la modalità d'erezione della prima Prelatura personale, precisando che in tale compito si doveva tener accuratamente conto « di tutti i dati di diritto e di fatto ». Dati di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio - che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto - ma all'attenta valutazione di tali norme generali ed alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente. L'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica. L'istituto infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, tra cui la facoltà di formare e di incardinare i propri sacerdoti, ma non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di Dio l'adeguata configurazione ecclesiale.

Per il compimento di un tale compito non poteva non esserci un tempo dello studio realizzato in questi anni: 1) esame generale della questione da parte dell'Avanzata Ordinaria della S. Congregazione per i Vescovi, cosa che avvenne il 28 giugno 1979; 2) intervento, per eseguire le direttive dei Padri e la Mente del Sommo Pontefice, di una Commissione tecnica, che in anticicliche sessioni di lavoro dal febbraio 1980 al febbraio dell'anno seguente, vagliò tutti gli aspetti storici, giuridici e pastorali, teologici e procedurali della questione; 3) esame della conclusione della Commissione tecnica, comprendente anche le norme statutarie dell'« Opus Dei » Prelatura, da parte di una

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'« Opus Dei », e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) invito ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesimi (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) invito ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Inoltre, con questo atto pontificio, si perfeziona ulteriormente l'armonico inserimento dell'Opus Dei nelle strutture organizzative della Chiesa universale e nella pastorale organica delle Chiese particolari nel più accurato rispetto di tutti i legittimi diritti dei Vescovi diocesani - come viene ampiamente illustrato nella predetta « Dichiarazione » e al tempo stesso, con norme di diritto pubblico e pontificio, il cui testo sarà opportunamente messo a disposizione di tutti gli Ordinari locali interessati, si fornisce l'adeguato inquadramento ecclesiale ad una istituzione di sicura dottrina e di lodovole slancio apostolico.

Sti tratta di un provvedimento adottato guardando al bene di tutta la Chiesa, non solo in linea di principio, ma anche per altri due motivi concreti che vale la pena di sottolineare. Il primo è che, tra le migliaia di sacerdoti e laici della Prelatura si trovano fedeli di 87 nazionalità e di ogni razza, cultura e condizione sociale, e vedono ora pienamente sancita la loro unità di vocazione e di regime e la loro identità fondazionale di chierici secolari, e di comuni fedeli laici, senza che ciò possa in alcun modo sottostimolare la validità e il valore della secolarità consecrata propria degli istituti secolari e sancita da solenni documenti pontifici. L'altra conseguenza che riguarda il beneficio dell'intera co-

munità ecclesiale è che questo riconoscimento del carisma fondazionale e delle genuine caratteristiche dello spirito dell'organizzazione e delle modalità apostoliche dell'Opus Dei, non potrà che facilitare e rafforzare ulteriormente lo specifico servizio pastorale che questa benemerita istituzione presta già da più di mezzo secolo in centinaia di diocesi di tutto il mondo. Un bene comune che viene assicurato dalla finalità qualitativa e quantitativa della Prelatura, e cioè, l'opera del Prelato e del suo clero per assistere e sostenere i fedeli ad essa incorporati nel compimento di peculiari impegni ascetici e l'attività apostolica che clero e laici della Prelatura insieme realizzano per aiutare la Chiesa a diffondere in tutti gli ambienti della società le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificatore e apologetico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il Popolo di Dio loro affidato.

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cfr. Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cfr. Gio 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudio per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

SEBASTIANO BAGGIO

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa scendono in questo modo la luce e incominciano a produrre i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che fa giustizia di una cospicua fioritura di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiastica, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro erezione può rivelarsi utile per « motivi apostolici », cioè per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature - che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari incardinati - saranno regolate - così il dettato conciliare - « da norme appropriate ai singoli casi, più specifiche della natura e della finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste Prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata e da altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica nel Motu pr. di Paolo VI Ecclesiae Sanctae, che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che « nulla impedisce che dei laici, mediante convenzioni con la Prelatura, si dedichino al servizio delle opere e delle iniziative di essa ». Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cfr. Const. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicum actuositatem, nn. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei punti più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei chierici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un l'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa - la salvezza delle anime - ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connotate da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

Un problema istituzionale. Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consona alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale. In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adatte e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non deve sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'1 ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un'apostolato moderno ».

Già nei primi anni di vita dell'Opus Dei due esigenze essenziali emersero dalla sua identità e dal suo dinamico sviluppo: la necessità di fare assegnamento sui sacerdoti incardinati nell'istituzione stessa - e dunque pienamente disponibili e preparati per la specifica assistenza spirituale di membri laici - e la necessità di una organizzazione e di un regime di governo a carat-

tere universale e centralizzato. Tali attese era stata data, nel 1943 e nel 1947, la soluzione giuridica meno inadeguata per quegli anni, nel quadro del diritto comune, che garantiva - per quanto allora possibile - la secolarità dell'istituzione. Ma si trattò pur sempre di soluzioni parziali, che non offrivano quella piena garanzia di secolarità tanto necessaria e desiderata. Perciò il Fondatore dell'Opus Dei, nel rilevare umilmente le difficoltà oggettive di questa situazione, non mancò di manifestare alla Santa Sede la filiale speranza che un momento opportuno, si potesse pervenire alla soluzione giuridica oggi raggiunta, che lui stesso nel 1962 aveva auspicato e richiesto.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

come lo è la natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari.

I sacerdoti incardinati nell'Opus Dei provengono dagli stessi fedeli laici in esso incorporati, ricevono la formazione in appositi Centri della Prelatura eretti secondo norme approvate dalla Santa Sede e sono chiamati ai sacri ordini dallo stesso Prelato al quale compete, come è ovvio, il regime dei propri sacerdoti. Essi, peraltro, sono sottoposti nelle singole Chiese locali, e secondo le prescrizioni del diritto, sia alle leggi che regolano la disciplina generale del clero, sia alle norme riguardanti le direttive generali di carattere dottrinale e pastorale e l'ordinamento del culto pubblico.

I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono, sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apologetici da loro liberamente assunti tramite il vin